



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18, e, in particolare, l'articolo 3, che definisce i principi generali, e l'articolo 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'articolo 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e, in particolare, l'articolo 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della stessa legge;

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112, che, all'articolo 3, comma 2, come modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 86, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e, con le medesime modalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo;

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112 che, all'articolo 4, stabilisce le finalità del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, l'articolo 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

VISTO l'articolo 89, comma 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, secondo il quale, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 che, all'articolo 89, comma 2-*bis* stabilisce, fra l'altro, che i servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 che, all'articolo 104, comma 2, prevede che, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, concernente il riparto delle risorse per l'anno 2019 del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 112 del 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, che stabilisce che "nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

familiare, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno" e che "agli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", una disponibilità per l'anno 2020, pari a 58.100.000,00 di euro;

RITENUTO necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2020 mantenendo ferme le altre previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del _____;

DECRETA

Articolo 1

*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare per l'annualità 2020)*

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016 n. 112, per l'anno 2020, pari a complessivamente euro 78.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna 3 della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a, b e c, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, 15 milioni di euro dei 20 milioni di euro di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020 n. 77, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione, a favore di tali persone, delle progettualità previste dal Fondo di cui al comma 1, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% dei richiedenti il beneficio con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'articolo 2 del decreto 23 novembre 2016, in vista della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 112 del 2016, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto 23 novembre 2016.
3. La colonna 4 della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
4. Qualora a livello regionale gli obiettivi di servizio di cui al comma 2 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle risorse di cui al comma 2, le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorità generale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1.
5. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro 60 giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
(Programmazione degli interventi)

1. Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, per l'annualità 2020, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione, secondo le modalità di cui all'Allegato B, contengono:
 - a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;
 - b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
 - c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
 - d) la programmazione delle risorse finanziarie;
 - e) le modalità di monitoraggio degli interventi;
3. La programmazione di cui al comma 1 è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione per l'anno 2020, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

Articolo 3
(Erogazione e monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo di cui all'articolo 1 è condizionata alla rendicontazione, da parte delle Regioni sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all'Allegato C che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le rendicontazioni relative alle annualità 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalità di cui all'Allegato A.
3. A decorrere dal 2021, le Regioni rilevano le informazioni di cui al comma 2 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto.
4. L'erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
5. Le Regioni si impegnano a rilevare, a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'Allegato D che forma parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo le modalità di cui al citato articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019.
6. In ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, lì

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Giuseppe Conte

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Roberto Gualtieri

Il Ministro
della salute
Roberto Speranza



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

Tabella 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Risorse destinate alle regioni - anno 2020

Regioni	Quota di popolazione nella classe d'età 18-64 anni	Risorse (€)	Di cui: risorse (€) specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2
Abruzzo	2,20	1.718.200,00 €	330.000,00 €
Basilicata	0,96	749.760,00 €	144.000,00 €
Calabria	3,30	2.577.300,00 €	495.000,00 €
Campania	10,12	7.903.720,00 €	1.518.000,00 €
Emilia Romagna	7,46	5.826.260,00 €	1.119.000,00 €
Friuli Venezia Giulia	1,98	1.546.380,00 €	297.000,00 €
Lazio	10,09	7.880.290,00 €	1.513.500,00 €
Liguria	2,48	1.936.880,00 €	372.000,00 €
Lombardia	17,06	13.323.860,00 €	2.559.000,00 €
Marche	2,51	1.960.310,00 €	376.500,00 €
Molise	0,51	398.310,00 €	76.500,00 €
Piemonte	7,14	5.576.340,00 €	1.071.000,00 €
Puglia	6,83	5.334.230,00 €	1.024.500,00 €
Sardegna	2,80	2.186.800,00 €	420.000,00 €
Sicilia	8,49	6.630.690,00 €	1.273.500,00 €
Toscana	6,14	4.795.340,00 €	921.000,00 €
Umbria	1,44	1.124.640,00 €	216.000,00 €
Valle d'Aosta	0,21	164.010,00 €	31.500,00 €
Veneto	8,28	6.466.680,00 €	1.242.000,00 €
	100,00	78.100.000,00 €	15.000.000,00 €



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

Allegato A
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
da inviare per ogni annualità

1. Riparto delle risorse

Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento
Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto agli Ambiti territoriali	
Denominazione dell'ambito territoriale	Importo

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati

Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità	
	Numero e data del pagamento	Importo

1.	Note
2.	
3.	
4.	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

Allegato B

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ _____

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria

1.1 Il quadro di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze,". Descrivere com'è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

1.2 L'integrazione sociosanitaria

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione sociosanitaria.
- Descrivere specificamente i seguenti aspetti su cui sono intervenute norme e indirizzi nazionali:

1.2.1 Ambiti territoriali: l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: l'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi-professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

1.2.3 Progetto personalizzato: l'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità del progetto personalizzato.

Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2).



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione." (comma 3).

"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso." (comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

- 1.2.4 Budget di Progetto:** l'articolo 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che *"Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.*

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016, beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia..." (comma 2).

".....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4." (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che "A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7."



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

Descrizione degli interventi

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi

c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)

Descrizione degli interventi

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

Descrizione degli interventi	
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	
Descrizione degli interventi	
4. La programmazione delle risorse finanziarie	
Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.	
Interventi finanziabili	Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)	
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	
Totale	
5. Le modalità di monitoraggio degli interventi	
Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

Allegato C

RENDICONTAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ANNUALITÀ _____

Dal 2021 l'unità di rilevazione è l'ambito territoriale.

Risorse erogate per aree prioritarie di intervento

Tipologia intervento	Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3	
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;	
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	
Totale	

Risorse per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative (lettera d)

Tipologia intervento	Importo
Acquisto	
Locazione	
Ristrutturazione e messa in opera impianti e attrezzature	
Totale	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

Allegato D
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI al 31 dicembre _____

L'unità di rilevazione è l'ambito territoriale ai sensi del DM 22 agosto 2019 attuativo del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali

D.1 Beneficiari secondo le priorità di accesso individuate dal DM 23.11.2016

Priorità accesso	Numero beneficiari
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a): mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche	
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b): con genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale	
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c): inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni della casa familiare	
Persone di cui all'articolo 4, comma 4, in favore delle quali è stato reso disponibile patrimonio da parte di familiari o reti associative di familiari	
Altri beneficiari: persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla legge 112 del 2016, nonché persone già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative pur non trattandosi di residenze quali quelle di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c).	
Totale	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

D.2 Beneficiari secondo tipologie di intervento

Tipologia intervento	Numero beneficiari
a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;	
b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	
c1. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5;	
c2. tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;	
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	
Totale	

D.3 Beneficiari per sesso e classe d'età

	Maschi	Femmine	Totale
18-25 anni			
26-35 anni			
36-45 anni			
46-55 anni			
56-64 anni			
65 anni e oltre (articolo 4, comma 5)			
Totale			



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

D.4 Obiettivi di servizio tendenziali di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto in relazione alle priorità di accesso individuate dal DM 23.11.2016

Priorità accesso	Numero beneficiari progetti di cui al presente Fondo per i quali sia stata attivata la valutazione multidimensionale, la definizione del progetto personalizzato, il finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto (a)	Numero di beneficiari di progetti analoghi attivati a livello regionale o territoriale (b)	Totale beneficiari (c=a+b)	Totale richiedenti la partecipazione ai progetti (d)	% di copertura (e=c/d)
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a): mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche					
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b): con genitori che					



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale					
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c): inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni della casa familiare					



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

SOLUZIONI ALLOGGIATIVE al 31 dicembre _____

2.1 Elenco strutture finanziate

Denominazione struttura	Indirizzo (via, numero, comune)	Codice catastale comune

2.2 Soluzioni alloggiative per recettività

Tipologia strutture	Numero strutture
Soluzioni con unico modulo abitativo e meno di 5 ospiti	
Soluzioni con unico modulo abitativo e 5 ospiti	
Soluzioni con più moduli abitativi (non più di 10 persone)	
Totale	

2.3 Soluzioni alloggiative per ubicazione

Tipologia strutture	Numero strutture
In zone residenziali	
In zone rurali (esclusivamente progetti di agricoltura sociale)	
Totale	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro della Salute

2.4 Soluzioni alloggiative per tipologia di intervento a valere sulle risorse del Fondo

Tipologia intervento	Numero strutture
Acquisto	
Locazione	
Ristrutturazione e messa in opera impianti e attrezzature	
Totale	

2.5 Soluzioni alloggiative per presenza di posti di emergenza/sollievo

Tipologia strutture	Numero strutture
Presenza di almeno 1 un posto per situazioni di emergenza e/o sollievo	
Assenza di posti per situazioni di emergenza e/o sollievo	
Assenza di nuove tecnologie	
Totale	

2.6 Soluzioni alloggiative per presenza di nuove tecnologie

Tipologia strutture	Numero strutture
Presenza di tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e ambient assisted living	
Assenza di nuove tecnologie	
Totale	



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO DI RIPARTO DELLE RISORSE DEL "FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE" ANNUALITA' 2020

La legge n. 112 del 2016 – per interventi cd. per il "Dopo di noi" – ha introdotto innovative disposizioni nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità grave che vivono in un contesto familiare prossimo a non essere più in grado di prendersene cura. L'obiettivo principale della legge e della disciplina attuativa è quello di garantire soluzioni abitative che si avvicinino il più possibile a quelle di una normale casa di abitazione, oltre ad un'adeguata assistenza e interventi volti a favorire l'autonomia. Parimenti, degli interventi previsti dalla legge possono beneficiare anche coloro che hanno già perso i genitori e che vivono in situazioni alloggiative dalle caratteristiche molto distanti da quelle sopra descritte. In ciò, la legge si caratterizza anche come finalizzata ad evitare situazioni segreganti.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, della citata Legge, ha istituito il "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".

Il successivo comma 2 prevede che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata e che, con le medesime modalità, si provveda annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

Con il primo dei decreti di riparto (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, del 23 novembre 2016) è stata dettata la disciplina generale del Fondo. Mantenendo invariata tale disciplina, con il presente decreto si provvede alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2020.

Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 incrementate di 2 milioni di euro con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e pari ad euro 58.100.000, sono state ulteriormente incrementate ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, di 20 milioni di euro per un totale di 78.100.000. Tali risorse sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 attribuisce alle Regioni le risorse per l'anno 2020 pari ad euro 78.100.000. Il criterio per il riparto è il medesimo utilizzato per le precedenti annualità e cioè la popolazione regionale nella fascia di età 18-64, secondo i più recenti dati ISTAT sulla popolazione

residente.

Per ciò che attiene quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 novembre 2016, il decreto destina una parte dei 20 milioni di euro aggiuntivi di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 15 milioni di euro, al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a, b e c, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 23 novembre 2016, ai fini del conseguimento di un obiettivo di servizio diretto all'attivazione, a favore di tali persone, delle progettualità previste dal Fondo; le progettualità possono essere analoghe e anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, l'obiettivo di servizio essendo quantificato nella copertura del 100% dei richiedenti, nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'articolo 5, comma 5, del predetto decreto 23 novembre 2016.

Nel caso in cui a livello regionale gli obiettivi di servizio sopra richiamati si raggiungano senza o con un solo parziale utilizzo delle risorse dedicate, la parte residua è allocata considerando le più ampie finalità del predetto decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino con maggiore urgenza degli interventi previsti a valere sul Fondo.

Il decreto precisa che le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, entro 60 giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che l'erogazione agli ambiti è comunicata entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse.

L'articolo 2 precisa i contenuti degli indirizzi di programmazione e stabilisce che la programmazione dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

Al comma 2 si conferma che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 3 del D.M. 23 novembre 2016, ferma restando la necessità di acquisire la rendicontazione sugli utilizzi delle risorse.

L'articolo 3, relativo alla erogazione e monitoraggio, condiziona l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente. A decorrere dal 2021, le Regioni rilevano le informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019. L'erogazione è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Con specifico riferimento al numero e alle caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, le Regioni si impegnano a rilevare i dati a livello di ambito territoriale al 31 dicembre di ciascun anno, rendendole disponibili nella sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Nelle disposizioni finali di cui all'articolo 4 si richiamano in generale tutte le disposizioni del DM 23 novembre 2016, laddove non diversamente disciplinato.



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

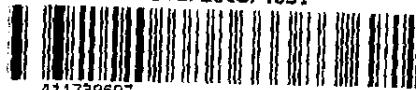
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0005361-P-04/11/2020

I.6.b.a/2016/4091



411739697

Al Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
Ufficio legislativo

e p.c.
All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

OGGETTO - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della salute, recante il riparto -per l'annualità 2020- delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Dopo di noi).

Con riferimento alla nota n. 10154 del 5 ottobre u.s. di codesto Ufficio, sentite la Direzioni generali competenti di questa amministrazione, si esprime formale assenso, al fine del prosieguo dell'*iter* del provvedimento in oggetto indicato.

II CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Luca Monteferrante)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. 9611

- 9 NOV 2020

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio legislativo
ROMA

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto per la ripartizione alle Regioni delle risorse del fondo per l'assistenza con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge n. 112 del 2016 (dopo di noi)

In riferimento allo schema di decreto richiamato in oggetto, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 214602/2020, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO